

# STATUTO

## GOLF CLUB MONTEVEGLIO A.S.D.

### TITOLO I

#### Nome - Sede - Scopo - Durata

##### ART. 1

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata "GOLF CLUB MONTEVEGLIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", abbreviabile in "GOLF CLUB MONTEVEGLIO A.S.D.", con sede in **Comune di Valsamoggia (BO) località Monteveglio.**

##### ART. 2

Il Club ha per scopo la gestione e l'organizzazione, a fine sportivo dilettantistico e didattico e con esclusione di ogni finalità di lucro, degli impianti e del campo per il gioco del golf, nonché del Club House, esistenti nella tenuta posta in **Comune di Valsamoggia (BO) località Monteveglio**, denominata "Campanino", prospicienti la Via Barlete; la utilizzazione, anche altrove, di altri terreni, edifici e impianti per la pratica del golf e per eventuali altri sports; l'organizzazione di gare e manifestazioni e in genere il potenziamento di ogni altra attività volta all'incremento ed allo sviluppo del gioco del golf e di eventuali altri sports.

##### ART. 3

L'ordinamento interno e l'amministrazione del Club sono disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni dell'Assemblea. Il Club aderisce con tutti i suoi componenti alla Federazione Italiana Golf, della quale ha accettato, tanto per sé, quanto per i propri Soci, lo Statuto ed il regolamento organico.

L'Associazione riconosce, per sé e per i propri soci, la giurisdizione sportiva e disciplinare del C.O.N.I. della F.I.G.; si impegna altresì, a norma dell'art.78 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art.808 del codice di procedura civile.

##### ART. 4

La durata del Club è a tempo indeterminato. L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento ed in questo caso provvederà a dare le disposizioni inerenti alla liquidazione del patrimonio sociale. In caso di scioglimento del Club, per qualunque causa, il patrimonio del Club dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o designato a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all' Art. 3, comma 190, della legge 23-12-1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO II** **Entrate e Patrimonio Sociale**

### **ART. 5**

Le entrate del Club Sono costituite:

- a) dai contributi di Soci e di terzi;
- b) da tutte le altre entrate che possano provenire al Club nello svolgimento delle sue attività.

### **ART. 6**

Il patrimonio del Club è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà del Club;
- b) da materiale, scorte, attrezzi, macchine, mobili e dotazioni varie;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione accantonati a fondo di riserva;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al Club;
- e) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- f) da donazioni, lasciti e successioni.

Non è consentito distribuire ai Soci del Club, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO III** **Soci -Categorie - Ammissione - Quote Sociali**

### **ART.7**

Possono far parte del Club, in qualità di Soci, Cittadini Italiani e Stranieri di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, distinti nelle seguenti Categorie:

#### **SOCI EFFETTIVI SOSTENITORI**

Sono coloro che hanno partecipato come Fondatori alla costituzione del Club e quelli che, anche se non Fondatori, siano possessori di almeno 1.000 (mille) azioni della società "Campanino S.p.a.", con sede in Comune di Valsamoggia (BO). Essi usufruiscono dei locali e delle attrezzature sportive del Club, partecipano alle assemblee con diritto di voto.

#### **SOCI EFFETTIVI ORDINARI BENEMERITI**

Sono coloro che, avendo compiuto 21 (ventuno) anni, e iscritti come Soci del Club previo versamento della quota di ammissione:

- A) risultano possessori di almeno 10 (dieci) azioni ordinarie della predetta società "Campanino S.p.a.";
- B) effettuano un versamento una tantum a fondo perduto senza obbligo di restituzione a favore dello sviluppo ed ad implementazione della struttura del Golf Club di euro 4.700 (quattromilasettecento); tale versamento è soggetto a indicizzazione in base al tasso di interesse legale di anno in anno corrente previa delibera del Consiglio Direttivo.

Per la presente categoria di soci la quota annua di iscrizione, loro spettante, sarà pari alla quota di

ammissione stabilita per i "SOCI EFFETTIVI ORDINARI" ridotta di almeno un quarto.

Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

#### **SOCI EFFETTIVI ORDINARI**

Sono coloro che avendo compiuto 21 anni risultano iscritti come Soci del Club previo versamento della quota di ammissione.

Il giudizio del Consiglio Direttivo in sede di esame della domanda di iscrizione, è insindacabile.

Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

#### **SOCI EFFETTIVI ALLIEVI**

Sono coloro che avendo compiuto gli anni 18 ma non superato gli anni 25, sono ammessi a fruire del campo e i locali del Club.

Per l'ammissione in questa categoria valgono gli stessi requisiti previsti per i soci effettivi ordinari, ad eccezione dell'età.

Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

#### **SOCI EFFETTIVI SECONDO CAMPO**

Sono coloro che siano già Soci di un altro Circolo affiliato F. I. G. avente caratteristiche statutarie e associative compatibili con quelle del presente Statuto.

Per l'ammissione in questa categoria valgono gli stessi requisiti previsti per i Soci Effettivi Ordinari.

Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

#### **SOCI EFFETTIVI VISITATORI**

Sono coloro che sono ammessi a fruire dei locali e delle pertinenze del Club, con esclusione del campo e di ogni impianto di gioco o di pratica del golf.

Altri soci si distinguono in:

#### **SOCI ONORARI**

Sono coloro che, per ragioni di benemerenzza, vengono proclamati Soci d'onore dal Consiglio Direttivo. Essi non pagano tassa di ammissione o quote sociali.

Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

#### **SOCI CADETTI**

Sono coloro che hanno compiuto gli anni 8 ma non superato gli anni 17 Sono ammessi ad usufruire del campo e dei locali del Club.

#### **SOCI PROMOZIONALI**

Sono coloro che siano stati ammessi a far parte del Club per un periodo di prova comunque limitato, la cui durata sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **SOCI GIORNALIERI**

Sono coloro che sono ammessi ad usufruire dei locali e degli impianti sportivi del Club per un solo giorno, purchè siano già Soci Federati di altri Circoli Sportivi Federati italiano o stranieri, con handicap riconosciuto.

\*\*\*

Il Consiglio Direttivo può limitare eccezionalmente e comunque per periodi determinati e/o per particolari esigenze, da specificarsi nel provvedimento che volta per volta deve essere adottato, l'accesso al campo e/o agli impianti dei Soci.

#### ART. 8

Il numero dei Soci di qualunque categoria può essere limitato dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 9

Gli Aspiranti Soci, ad eccezione dei fondatori, di qualunque categoria dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione controfirmata da due Soci effettivi; le domande dei Soci, se minorenni, dovranno essere controfirmate anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande, ma potrà anche nominare fra i suoi componenti un Comitato di ammissione che deliberi in sua vece. Le votazioni del Consiglio Direttivo o del Comitato di ammissione saranno segrete e potranno anche venire effettuate mediante l'invio al domicilio di ciascun componente di una scheda di votazione per l'espressione del voto che, nella apposita busta affrancata, allegata alla scheda stessa, dovrà essere restituita alla Segreteria del Club entro 15 giorni dalla data di invio.

Perchè le votazioni siano valide, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o del Comitato di ammissione debbono avere espresso il proprio voto. Lo scrutinio delle schede di votazione verrà effettuato da due Consiglieri nominati a turno dal Consiglio.

Il candidato non ammesso può ripresentare domanda di ammissione dopo un anno dalla data della prima votazione.

#### ART. 10

L'Aspirante Socio, qualora la domanda sia accolta, è tenuto al versamento della quota di ammissione nella misura che annualmente sarà determinata dal Consiglio Direttivo, per le varie categorie di Soci.

#### ART. 11

Le quote di associazione annua di ogni categoria dovute dai Soci verranno determinate dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità finanziarie del Club. Il Consiglio Direttivo stabilirà anche le modalità di pagamento.

#### ART. 12

I Soci di ogni categoria contraggono impegno annuale. L'anno sociale coincide con quello solare. Essi possono dimettersi notificando al presidente del Club le loro dimissioni con lettera raccomandata spedita entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso e comunque non oltre 30 gg. dalla comunicazione di eventuali modifiche alle quote sociali. Quando non siano notificate dimissioni, a norma del comma precedente, l'impegno si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito. Al Socio che non provvede al pagamento della quota annuale secondo le disposizioni emanate

dal Consiglio Direttivo, verranno applicati sulla quota da pagare gli interessi di mora, denominati "indennità di mora" e nella misura determinata dal Consiglio per ogni mese di ritardato pagamento; se il Socio entro l'anno sociale non pagherà la quota e i relativi interessi, sarà considerato moroso; non potrà accedere al Circolo e perderà ad ogni effetto la qualifica di Socio e i diritti relativi; fermo il suo debito per la quota insoluta, è riservata al Club l'azione avanti all' Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento.

Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

#### ART. 13

I Soci possono introdurre nei locali del Club i loro familiari ed i loro ospiti, iscrivendone il nome e la residenza sull'apposito libro ed apponendovi la propria firma, non più di 4 volte in un anno. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di regolare la pratica applicazione di questa norma, anche in relazione con la capienza dei locali del Club.

#### ART.14

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### ART.15

15.1 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver compiuto la maggiore età;
- b. non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, salva la intervenuta riabilitazione;
- c. non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I., della F.I.G. o di altra Federazione sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- d. essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf, avere una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva e non rivestire la qualifica di sportivo professionista ai termini di quanto previsto dall'art.16 dello Statuto della F.I.G.;
- e. non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'associazione.

15.2 - I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci dell'Associazione; devono però possedere i requisiti indicati al primo comma del presente articolo.

#### ART.16

16.1 - Le cariche sociali di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti o di membro degli Organi di Disciplina, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.

16.2 - In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per le quali è stato eletto.

16.3 - In caso di mancata opzione, l'interessato decade dalla carica più recente.

16.4 - Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

16.5 - Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associativa se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Art.90, comma 18 bis, della legge 289 del 2002

**TITOLO IV**  
**ORGANI SOCIALI**  
**Capo I - Assemblea**

**ART. 17**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci, i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità al presente Statuto.

**ART.18**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno oppure quando ne sia fatta richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei Soci oppure in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno.

La convocazione dell' Assemblea sarà effettuata mediante invito di lettera scritta ai Soci, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, recante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

**ART.19**

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci maggiori di età. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare, per delega scritta, **fino ad un massimo di dieci soci.**

**ART.20**

L'Assemblea si riterrà validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo e, nel caso anche di sua assenza, da una delle persone intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario e due Scrutatori, scegliendoli tra i Soci presenti. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente dell' Assemblea, dal Segretario e dai due Scrutatori.

#### ART. 21

Ogni delibera dell' Assemblea deve essere presa a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere previste dalla lettera d) del successivo Art.22, per la quale occorrerà sempre il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti in Assemblea e salvo per le delibere di cui al punto e) dell'art.22), per le quali occorrerà sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ART.22

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina il Consiglio Direttivo nel numero di 5 (cinque) membri e il Collegio dei Revisori;
- b) approva annualmente il rendimento economico, preventivo e consuntivo, che le vengono presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita del Club che vengano sottoposti al suo esame;
- d) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale. Per la validità delle relative deliberazioni occorrerà la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci iscritti all'Associazione;
- e) delibera, infine, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della liquidazione, ai sensi dell'art.4 del presente Statuto. Per la validità delle relative deliberazioni occorrerà sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Capo II - Consiglio Direttivo

#### ART.23

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **tre a sette membri, compreso il Presidente**, eletti dall' Assemblea e da scegliersi tra i Soci. Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio designa nel suo seno un Vice-Presidente e un Tesoriere e provvede alla nomina di un Segretario, che può anche non essere Consigliere. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di completare il numero dei propri membri con altri Soci, qualora per qualsiasi causa uno o più di essi venissero a mancare, salvo ratifica delle nomine così avvenute da parte della successiva Assemblea.

#### ART. 24

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In casi di parità decide il voto del Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che, per tre volte consecutive, si renda assente dalle riunioni, senza giustificarne la causa, può essere esonerato dal Consiglio Direttivo dall'incarico e sostituito ai sensi dell'ultimo comma Art. 20.

#### ART. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

#### ART.26

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione di quei soli poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo:

a) decide sulle domande di ammissione a Socio del Club;b) determina le quote di ammissione e le quote di associazione annua per ogni categoria di Soci; c) provvede all'andamento del Club, all'amministrazione ed alla conservazione del Patrimonio, curando gli incassi e autorizzando, con mandato del Presidente o di un Consigliere a ciò delegato, le spese;d) conclude, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione e di compravendita di terreni, edifici e di macchine, contratti di fornitura e di appalto, permuta e conti correnti bancari, mutui, garanzie ed infine ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali; e) assume impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le attribuzioni ed i compensi, adotta nei confronti degli stessi gli eventuali provvedimenti disciplinari;f) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;g) può provvedere alla compilazione di un regolamento organico per l'attuazione del presente Statuto, nonché delle norme per il funzionamento della Sede Sociale e degli impianti; h) adotta nei confronti dei Soci i provvedimenti - che risulteranno non più appellabili - deliberati dalla Commissione di Disciplina o dal Consiglio Federale;i) Compila i rendiconti annuali economici e finanziari, preventivi e consuntivi, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga richiesto dai Soci a norma dell'Art.17.

#### ART. 27

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente del Club e suo Legale Rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio, ove gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza od impedimento di questi coi medesimi poteri, oppure in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

#### **ART. 28**

Il Segretario del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni e ne redige e conserva i Verbali.

### **Capo III Commissione Sportiva**

#### **ART. 29**

L'attività sportiva del Club è organizzata e controllata da una Commissione Sportiva, composta da tre a cinque Membri nominati dal Consiglio Direttivo e da scegliersi fra i Soci.

#### **ART.30**

La Commissione Sportiva:

- a) sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative che essa ritiene utili alla propaganda golfistica; la compilazione del calendario delle gare, l'opportunità dell'uso degli impianti sportivi e delle loro modifiche permanenti e stagionali;
- b) Provvede alla formazione delle squadre rappresentative del Club e alla preparazione e agli allenamenti dei giocatori;
- c) Stabilisce e modifica gli handicap dei giocatori;
- d) inoltra rapporto al Consiglio Direttivo circa eventuali infrazioni alle norme sportive.

### **Capo IV - Revisori**

#### **ART.31**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e si compone di tre Membri da scegliere fra i Soci.

#### **ART.32**

Esso designa il proprio Presidente, che può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consuntivo sulle questioni di indole finanziarie.

#### **ART. 33**

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della associazione partecipando alla revisione dei conti ed alla compilazione dei bilanci.

Rilevando irregolarità amministrative dovranno riferirne all' Assemblea per i provvedimenti del caso.

### **Capo V - Commissione di Disciplina**

#### **ART.34**

La Commissione di Disciplina di prima istanza si compone di tre membri effettivi e di un supplente. I componenti la Commissione vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che sono Soci da almeno 2 (due) anni e che non rivestono altre cariche sociali. Essi designano il proprio Presidente.

### ART.35

La Commissione è chiamata a giudicare di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci ed è, comunque, competente a decidere in ordine a tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'associazione o tra i soci tra loro.

Interviene, su istanza del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, della Commissione Sportiva, o di ufficio, per l'adozione dei seguenti Provvedimenti Disciplinari:

- 1) sospensione cautelare;
- 2) ammonizione;
- 3) squalifica temporanea non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf, relative alla materia disciplinare in quanto compatibili.

### ART. 36

La Commissione di Disciplina di 2° istanza si compone di tre membri effettivi e di un supplente.

I componenti la Commissione vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che sono Soci da almeno 3 (tre) anni e che non rivestono altre cariche sociali. Essi designano il proprio Presidente.

La Commissione è competente a giudicare sui ricorsi promossi dai diretti interessati avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione di Disciplina di prima istanza.

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf relative alla materia disciplinare in quanto compatibili.

### ART.37

#### Clausola arbitrale

37.1 - Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art.78 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione, le parti debbono assoggettarsi al giudizio degli Organi di disciplina di prima e seconda istanza nella veste di arbitri irrituali.

37.2 - L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.

37.3 - La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

37.4 - L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

### **ART.38**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf, riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del codice civile.